

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente in merito all'argomento in oggetto;

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2010, con la quale si stabilivano ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le aliquote e le detrazioni per l'anno 2010;

CONSIDERATO necessario adottare per l'anno 2011 aliquote e detrazioni I.C.I. in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;

RITENUTO che per il raggiungimento di tale obiettivo possa essere sufficiente nell'anno 2011 riconfermare le aliquote previste per il 2010;

RITENUTO altresì, quanto alla detrazione ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di confermare sostanzialmente per l'anno 2010 quella stabilita nell'anno precedente;

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che, modificando il D.Lgs. 504/92 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote ICI;

VISTO il D.L. n. 93 del 27/05/2008 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008 n. 126;

VISTI lo Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, del T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri come riportati nell'allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE RESA NEI MODI E FORME DI LEGGE;

DELIBERA

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2011, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili nella misura del 7 (sette) per mille;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2011, una aliquota ridotta al 6 (sei) per mille per l'abitazione principale, come definita dell'art. 3 – comma 1 – del Reg.to Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. e relative pertinenze di cui all'art. 4 – comma 2 – del medesimo Regolamento;
- 3) **DI DARE ATTO** per l'anno 2011 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta per la casistica di cui al D.L. n. 93 del 27/05/2008 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 – comma 1 – L. 24 luglio 2008 n. 126;

- 4) **DI DARE ATTO** che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta Comunale sugli Immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 2010;
- 5) **DI PREVEDERE**, per l'anno 2011, la detrazione per l'abitazione principale come espressamente definita nell'art. 3 – comma 1 – del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in € 103,30 (centotre/30) ai sensi dell'art. 8 – comma 2 – D.Lgs. n. 504/1992;
- 6) **DI RIBADIRE** che la detrazione di cui al punto 5 va sottratta dall'imposta dovuta dal soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale per l'immobile si è protratta la destinazione che dà diritto all'agevolazione; qualora la detrazione riguardi più soggetti passivi, questa spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione agevolata si verifica;
- 7) **DI INCARICARE** il Funzionario responsabile di curarne la pubblicazione come previsto dal quarto comma dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97.
- 8) **DARE ATTO:**
 - che, per l'anno 2011, il valore delle aree edificabili è stato determinato con D.G.C. n. 14 del 05/03/2011;
 - che sono confermati i relativi coefficienti riduttivi come determinati con D.G.C. n. 162 del 11.12.2001.

Successivamente la presente deliberazione con votazione unanime favorevole viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.